

Cresce il contenzioso dei precari per il riconoscimento degli anni precedenti l'assunzione

## Ricostruzione, ressa per i ricorsi Ma potrebbero essere addirittura controproducenti

DI CARLO FORTE

**D**ocenti in fila negli studi degli avvocati lavoristi per i ricorsi sulla ricostruzione di carriera dei docenti. Azioni molto rischiose essenzialmente per due motivi. Il primo è che il criterio per il riconoscimento degli anni preruolo fissato dall'articolo 485 del testo unico è generalmente più vantaggioso rispetto a quello individuato dalla Cassazione. Perché consente di ottenere la valutazione per intero i servizi solo parzialmente prestati. E il secondo motivo è che, a fronte dell'ennesimo contenzioso seriale, il legislatore potrebbe abrogare l'art. 485 e adottare una nuova disciplina legale conforme ai criteri indicati dalla Suprema corte con conseguente abbattimento dei costi delle ricostruzioni di carriera per l'erario.

**La ricostruzione di carriera** è un istituto che prevede il riconoscimento dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo (cosiddetti preruolo), ai fini della progressione economica di carriera collegata all'anzianità di servizio. La validazione del preruolo avviene a domanda del docente interessato. E consente di ottenere incrementi retributivi a seconda del gradone maturato. Il gradone è un intervallo di tempo collegato ad un termine finale, decorso il quale si ha diritto ad un aumento pari a circa 80-100 euro netti al mese a seconda dell'anzianità. Attualmente i gradoni sono 5: da 0 a 8 anni di servizio; da 9 a 14, da 15 a 20; da 21 a 27; da 27 a 34 e da 35 anni di servizio in poi. Per esempio, il docente che abbia terminato l'ottavo anno di servizio riconosciuto al 31 agosto 2019, all'atto del versamento degli emolumenti relativi al mese successivo si vedrà riconoscere la retribuzione spettante relativa al gradone da 9 a 14 anni e così via, fino alla maturazione del 35esimo anno di servizio.

**Oltre il 35esimo anno di servizio** non sono più previsti aumenti fino all'ultimo giorno di servizio prima della pensione. Va detto, inoltre, che ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del presidente della repubblica 122/2013, l'anno 2013 non è utile ai fini della progressione di carriera. Pertanto, se il 2013 risulterà compreso nel periodo di servizio del docente interessato, ciò comporterà un ritardo di un anno nella maturazione del gradone in cui tale anno ricada.

**Il riconoscimento del preruolo**, dunque, consente di ottenere una retribuzione proporzionalmente più elevata al crescere del numero degli anni preruolo. Che, di solito, non corrispondono ad anni di 365 giorni come per i docenti di ruolo, ma a periodi notevolmente inferiori. L'articolo 485 del decreto legislativo 297/94, però, prevede delle agevolazioni (cosiddetta clausola di equivalenza). La norma dispone, infatti, che il servizio preruolo venga riconosciuto come anno intero a patto che sia stato prestato, anche frazionatamente, per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio al termine dello scrutinio finale. Ma con alcune limitazioni compensative: i primi 4 anni di preruolo vengono comunque valutati come se si trattasse di anni interi (12 mesi); gli anni preruolo dal 5° in poi vengono valutati 8 mesi per ciascuno. Poi, al compimento del 18esimo anno riconosciuto, per i docenti di infanzia primaria e secondaria di I grado) e del 16esimo anno riconosciuto, per i docenti delle secondarie di II grado, l'amministrazione valuta per intero anche gli anni preruolo valutati solo otto mesi.

**La Cassazione, però, ha stabilito** che il criterio da applicare dovrebbe essere quello della somma dei servizi preruolo, senza decurtazioni, ma anche senza possibilità di applicazione del bonus all'atto del compimento del 16esimo anno riconosciuto, per i docenti delle superiori e del 18esimo anno riconosciuto per i docenti degli altri ordini e gradi di scuola. Tale criterio, peraltro, nella maggior parte dei casi è svantaggioso per il docente. E quindi, se generalizzato, farebbe risparmiare all'erario somme

molto importanti. Specie se si considera che i docenti che maturano il diritto alla ricostruzione di carriera sono pari, annualmente, al numero delle immissioni in ruolo disposte nell'anno precedente: da 30 mila a 50 mila docenti l'anno.

**Facciamo un esempio. Il docente** di scuola secondaria di II grado, con 10 anni di preruolo riconoscibili e prestati con supplenze fino al 30 giugno (10 mesi di servizio per ogni anno), dopo l'anno di prova si vedrebbe riconoscere 8 anni di servizio preruolo e un anno di servizio di ruolo. In tutto 9 anni. Dopo 7 anni, al compimento del 16esimo anno riconosciuto, si vedrebbe riconoscere il preruolo per intero (10 anni) + 6 anni di ruolo. In tutto 17 anni di servizio. E guadagnerebbe 2 anni di anzianità di servizio non coperta da effettivo servizio. Applicando il criterio della somma del servizio effettivamente prestato, come indicato dalla Cassazione, invece, il docente interessato si vedrebbe attribuire un'anzianità di servizio di 8 anni e 6 mesi (pari ai 100 mesi di servizio effettivamente prestato) in luogo degli 8 che gli spetterebbero con il criterio fissato dall'articolo 485 del Testo unico. Ma perderebbe definitivamente il diritto ai due anni in più al compimento del 16esimo anno riconosciuto, che gli spetterebbero con il criterio dell'articolo 485.

**Diritto non più applicabile se ottenesse** il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, a seguito dell'accoglimento di un eventuale ricorso davanti al giudice. E a ciò andrebbero aggiunti i costi del ricorso individuale, che potrebbero aggirarsi mediamente nell'ordine di 1.500 euro. Per non parlare dei rischi di condanna alle spese legali in caso di soccombenza. Che sussistono in ogni caso, sia nel merito che per effetto di meri vizi procedurali.

**Il contenzioso seriale che sta prendendo forma** in questi giorni, anche sulla

scorta di azioni organizzate capillarmente in tutte le province da alcuni sindacati, rischia inoltre di ingenerare un ulteriore effetto controproducente. Allo stato attuale, infatti, il governo ha in cantiere la revisione del testo unico dell'istruzione (il decreto legislativo 297/94). E se il contenzioso dovesse assumere dimensioni considerevoli, come del resto avviene spesso in questi casi, l'esecutivo potrebbe optare per l'abrogazione delle disposizioni di legge più favorevoli previste dall'articolo 485 del decreto legislativo 297/94, varando contestualmente un provvedimento conforme al consolidato orientamento della Cassazione.

**In altre parole, il legislatore**, in un atteggiamento difensivo delle ragioni pubbliche che non sarebbe nuovo, potrebbe cancellare la clausola di equivalenza e potrebbe introdurre nell'ordinamento, in via legislativa, un corpus di nuove disposizioni che potrebbero prevedere il mero cumulo dei servizi preruolo effettivamente prestati. Il rischio è assolutamente fondato. Perché una misura di questo tipo consentirebbe, da una parte, risparmi strutturali per l'erario, con effetti permanenti sulla finanza pubblica e, dall'altra parte, tutelerebbe l'erario dagli ulteriori costi derivanti dalle numerose soccombenze che potrebbero verificarsi nel corso degli anni.

**L'applicazione del criterio del mero cumulo** dei servizi, peraltro, risulterebbe particolarmente vantaggioso per l'erario, specialmente in quei casi in cui i servizi preruolo raggiungono appena i 180 giorni oppure si tratta di periodi che decorrono solo dal 1° febbraio fino allo scrutinio finale. Nel qual caso l'erario avrebbe modo di recuperare fino al 50% delle somme attualmente erogate. Tutto ciò farebbe salvi, in ogni caso, i rapporti già esauriti. Vale a dire i diritti acquisiti dai docenti che avessero già ottenuto i provvedimenti di ricostruzione di carriera calcolata con il vigente criterio dell'equivalenza.

© Riproduzione riservata

*La Cassazione ha stabilito che il criterio da applicare dovrebbe essere quello della somma dei servizi preruolo, senza decurtazioni, ma anche senza possibilità di applicazione del bonus all'atto del compimento del 16esimo anno riconosciuto, per i docenti delle superiori e del 18esimo anno riconosciuto per i docenti degli altri ordini e gradi di scuola*

